

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92)428 def.

Bruxelles, 13 novembre 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato e n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'acclusa proposta di modifica del regolamento di base dell'organizzazione comune del mercato delle uova e del pollame riguarda cinque punti:

- 1) Finora nè il regolamento (CEE) n. 2771/75 nè il regolamento (CEE) n. 2777/75 prevedono un regime di titoli d'importazione. La recente inclusione in una serie di accordi internazionali di quote tariffarie per le uova e le carni di pollame rende necessaria l'applicazione di titoli d'importazione per una corretta gestione delle quote stesse. Si propone pertanto di aggiungere ai regolamenti di base del settore delle uova e del pollame disposizioni sui titoli d'importazione analoghe a quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2759/75 (relativo all'organizzazione comune del mercato delle carni suine).
- 2) Sono emersi alcuni problemi di classificazione di determinati prodotti a base di uova nell'ambito della nomenclatura combinata, per esempio la difficoltà di classificare nel codice NC 0408 prodotti a base di uova fabbricati a partire da uova incubate o danneggiate che non sono state denaturate. Per ovviare a tali difficoltà si propone di basare la formulazione del codice NC 0408 su quella applicabile all'ovoalbumina di cui al codice NC 3502.
- 3) L'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75 contiene l'elenco dei prodotti che possono beneficiare del pagamento della restituzione all'esportazione relativamente al loro contenuto di uova. Data la necessità di adeguare tale elenco per tener conto delle mutate condizioni di mercato, per agevolare l'adozione di tali modifiche si propone che la Commissione modifichi, in futuro, l'elenco di tali prodotti seguendo la procedura del comitato di gestione come già avviene per altri settori.
- 4) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2777/75 disciplinano i fegati grassi di oche o di anatre tal quali, ma non le preparazioni a base di tali prodotti. A norma del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio sono state istituite norme di commercializzazione per il pollame applicabili anche al fegato di oca e anatra. Per garantire un'informazione armonizzata dei consumatori e la parità delle condizioni di concorrenza, si ritiene necessario stabilire norme comuni anche per una serie di preparazioni. Per poter fare questo è necessario che tali prodotti non siano più disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68 e siano invece inclusi nell'organizzazione comune di mercato del pollame, il che corrisponde all'obiettivo della IV parte della presente proposta.
- 5) I dazi doganali per taluni prodotti disciplinati dall'OCM del pollame sono consolidati nell'ambito del GATT. Attualmente a tali prodotti si applica un prelievo all'importazione limitato all'importo risultante da tale consolidamento. Dato, tuttavia, che il prelievo viene riscosso soltanto se il suo importo è inferiore a quello dei dazi doganali, che può variare tra il 3 e il 18% ad valorem, si propone in futuro di applicare a tali prodotti soltanto il dazio doganale.

Le misure di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 sono necessarie per garantire l'applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri, del regime comunitario del commercio con l'estero.

Per quanto riguarda il punto 4, va notato che, benché la Francia sia di gran lunga il maggior produttore e consumatore della Comunità, la produzione si sta sviluppando anche in altri Stati membri. Per evitare che siano adottate a livello nazionale normative divergenti concernenti le preparazioni a base di fegato grasso, il che creerebbe problemi per gli scambi intracomunitari, appare opportuno creare la base per l'elaborazione di norme comuni per le preparazioni a base di fegato in linea con quelle già esistenti per il fegato grasso tal quale.

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del
che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle uova, n. 2777/75, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame,
n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per
taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato e
n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che è stato recentemente rilevato che la classificazione di alcuni
ovoprodotti nell'ambito del codice NC 0408 di cui all'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n. (5) crea problemi alle autorità competenti; che,
per ovviare a tale situazione, occorre migliorare la struttura delle sottovoci
all'interno delle voce NC 0408;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2771/75⁽⁶⁾ e n. 2777/75⁽⁷⁾, entrambi
modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽⁸⁾, non contemplano un
sistema di titoli d'importazione; che, visto il numero crescente di accordi
internazionali concernenti, tra l'altro, gli scambi di uova e pollame, è
opportuno introdurre anche in questi settori un simile sistema, comprendente la
costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione della merce,
onde consentire un controllo del volume delle importazioni;

(1) GU n. C

(2) GU n. C

(3) GU n. C

(4) GU n. L 256 del 7. 9.1987, pag. 1

(5) GU n. L

(6) GU n. L 282 del 1°.11.1975, pag. 49

(7) GU n. L 282 del 1°.11.1975, pag. 77

(8) GU n. L 128 dell'11.5.1989, pag. 29

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di uova e ovoprodotti, compresi i prodotti trasformati di cui all'allegato; che, per agevolare eventuali modifiche dell'elenco di tali prodotti, quest'ultimo deve essere adottato conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento;

considerando che le preparazioni a base di fegato d'oca o di anatra contemplate nella sottovoce NC 1602 20 10 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89⁽¹⁰⁾; che occorre inserire tali preparazioni nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2777/75, al fine di stabilire per questi prodotti le norme comuni di commercializzazione necessarie per garantire un'informazione armonizzata del consumatore ed una leale concorrenza; che è opportuno adattare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che i dazi doganali su taluni prodotti sono soggetti a consolidamento nell'ambito del GATT; che per tali prodotti viene attualmente riscosso un prelievo all'importazione, peraltro limitato ad un massimale determinato dal consolidamento del dazio doganale; che, a fini di semplificazione, tali prodotti dovranno essere soggetti unicamente a dazio doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'organizzazione comune del mercato delle uova disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0407 00 11	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche,
0407 00 19	conservate o cotte
0407 00 30	
(b) 0408 11 80	Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli,
0408 19 81	freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore,
0408 19 89	modellati, congelati o altrimenti conservati,
0408 91 80	anche con aggiunta di zuccheri o di altri
0408 99 80	dolcificanti

(9) GU n. L 151 del 30. 6.1968, pag. 16

(10) GU n. L 85 del 30. 3.1989, pag. 3

2. È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17."

3. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 9

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, allo stato naturale o sotto forma delle merci il cui elenco è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 17, in base ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione."

4. Il testo dell'articolo 10, ultimo trattino, è sostituito dal testo seguente:

"- ed in casi particolari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci figuranti nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1."

5. L'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2777/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame si applica ai seguenti prodotti:

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche
(b) ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i fegati delle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90 e 0207 50
(c) 0207 31 00 0207 39 90 0207 50	Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati
0210 90 71 0210 90 79	Fegato di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati
(d) 0209 00 90	Grasso di volatili non fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
(e) 1501 00 90	Grasso di volatili fuso, anche pressato o estratto mediante solventi
(f) 1602 20 10 1602 31 1602 39	Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. I prodotti delle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 20 10, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 della nomenclatura combinata sono soggetti ai dazi doganali della tariffa doganale comune.
2. All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi da quelli elencati al paragrafo 1 del presente articolo, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura di cui all'articolo 17."
3. All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 dello stesso articolo diventa paragrafo 2.
4. È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17."

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 sono soppresse le seguenti voci e sottovoci della nomenclatura combinata:

"ex 1602 20 - di fegato di qualsiasi animale:
1602 20 10 -- di oca o di anatra."

Articolo 4

Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, la voce 0408 è sostituita dalla voce seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		Autonomi (%) o prelievi (AGR)	Convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	- Tuorli :			
0408 11	-- Essiccati :			
0408 11 20	--- Inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	esenz.	-
0408 11 80	--- Altri	22 (AGR)	-	-
0408 19	-- Altri :			
0408 19 20	--- Inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	esenz.	-
	--- Altri :			
0408 19 81	---- Liquidi	22 (AGR)	-	-
0408 19 89	---- Altri, compresi congelati	22 (AGR)	-	-
	- Altri :			
0408 91	-- Essiccati :			
0408 91 20	--- Inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	esenz.	-
0408 91 80	--- Altri	22 (AGR)	-	-
0408 99	-- Altri :			
0408 99 20	--- Inadatti ad uso alimentare (2)	esenzione	esenz.	-
0408 99 80	--- Altri	22 (AGR)	-	-

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

S C H E D A F I N A N Z I A R I A			
1. LINEA DI BILANCIO: Cap. 24		STANZIAMENTI: 259 Mio ECU	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato			
3. BASE GIURIDICA: Articolo 43 del trattato			
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: - Aggiungere disposizioni sui titoli d'importazione ai regolamenti di base delle OCM uova e pollame, analoghe a quelle del regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine) - Creare nuove sottovoci NC per i prodotti a base di uova ottenuti da uova incubate o danneggiate ma non denaturate - Proposta intesa a definire, secondo la procedura del comitato di gestione, l'elenco dei prodotti non compresi nell'allegato II del trattato per i quali possono essere pagate restituzioni all'esportazione - Includere nella OCM pollame le preparazioni a base di fegato grasso di anatra e di oca, in modo da stabilire norme comuni per un certo numero di preparazioni - Applicare ai prodotti cui si applicano dazi GATT consolidati soltanto dazi doganali			
5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (92)	Eserciz.suc-cessivo(93)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI 5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	p.m.	p.m.	p.m.
	1994	1995	1996
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	p.m.	p.m.	p.m.
5.2 METODO DI CALCOLO:			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ/NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ/NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ/NO
OSSERVAZIONI:			

COM(92) 428 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-92-443-IT-C

ISBN 92-77-47998-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo